



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 08/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAAF CISL DI MONZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AL FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre alle ore 17:45, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Vice Sindaco	Assente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Presente
TREMOLADA MARCO	Assessore	Presente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAAF CISL DI MONZA PER
LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AL FONDO SOSTEGNO
GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di G.C. n. 102 del 08.09.2014 con la quale è stato indetto il Bando "Sportello Fondo sostegno grave disagio economico - anno 2014" che prevede l'apertura dello Sportello dal 15 settembre al 31 ottobre 2014 così come stabilito dalla DGR X/2207 del 25 luglio 2014;

DATO ATTO che l'allegato 1 alla sopraccitata DGR prevede che i Comuni per la raccolta delle domande possano avvalersi della collaborazione di soggetti terzi;

SENTITO il CAAF CISL di Monza che si è reso disponibile a raccogliere le domande di contributo e successivamente a trasmetterle alla Regione Lombardia;

VISTI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente recepite, l'allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Sociali l'assunzione del relativo impegno di spesa;
3. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAAF CISL DI MONZA PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AL FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 8-09-2014

MARIA CONCETTA LA PORTA




Parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data - 8 SET 2014

Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

UMBERTO SODANO



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL) PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO".

L'anno 2014, il giorno del mese di negli Uffici del Comune di Vedano al Lambro, siti in (nome del Comune e indirizzo del Municipio)

TRA

Il Comune di Vedano al Lambro (di seguito indicato come Comune), cod. fisc., nella persona del Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott., giusto incarico conferito con D.G.C. del

E

la società **Servizi Integrati Cisl Lombardia srl** (Sicil) convenzionata con Caf Cisl srl ai sensi dell'articolo 11 del d.m. n° 164/99, con sede legale ed operativa in Milano Via Gerolamo Vida 10, codice fiscale e partita iva 08016170964, in persona dell'Amministratore Delegato, sig. Vincenzo Vita, munito dei relativi poteri che delega, alla sottoscrizione della presente convenzione la sig.ra Silvia Magni, in seguito denominato semplicemente CAF

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:
"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire

la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";

- al comma 6:

"Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro";

VISTA la d.G.R. n. 1417 del 28 febbraio 2014 di approvazione della proposta del Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 - 2016 trasmessa al Consiglio Regionale;

- La Regione:

- nella fase istitutiva del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;

- per assicurare continuità all'istituto del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.

- Il Comune:

- comunica formalmente a Regione Lombardia l'adesione al fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento;

- concorre con risorse proprie con una quota non inferiore al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione che potrà eventualmente integrare in caso di necessità e se ritenuto utile;

- provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014, dandone la massima diffusione sul territorio;

- ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore ovvero al locatore qualora ne ricorrano le condizioni stabilite all'art. 5 dell'allegato 1;;

- con D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2014*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

- in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF.

Art. 3
(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:
 - a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
 - c) fornire al CAAF/Società la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" edizione 2014 e relativi allegati;
 - d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
 - e) fornire al CAAF/Società un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
 - f) consentire al CAAF/Società l'accesso all'utilizzo del software in rete per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF/Società assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.
Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il CAAF/Società nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF/Società:
 - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda **a partire dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF/Società provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF/Società opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF/Società, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF/Società deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine del **21 novembre 2014** salvo diversa disposizione regionale.

Art. 8

(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l'opera prestata di € 17,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF/Società, includendo nel computo tutte quelle elaborate e inserite nel sistema informatico anche se incomplete, ovvero non valide per l'Ente in assenza di requisiti del richiedente", con le modalità segnalate dal CAAF/Società.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico 2014" e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014 e della relativa D.G.C. n. del

Art. 10
(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/Società, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Monza.

Vedano al Lambro ,

Allegati:

- Allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014;
- D.G.C. n. del

per il Comune
Il Dirigente / Segretario Comunale

per Servizi Integrati Cisl Lombardia
Silvia Magni con delega
dell'A.D. Vincenzo Vita